



IMMAGINA VIVI ADESSO

Il presente Set Informativo del Modulo CUCCIOLO - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo CUCCIOLO
- DIP Aggiuntivo Modulo CUCCIOLO
- Condizioni di assicurazione Modulo CUCCIOLO

Immagina Adesso CUCCIOLO con.....

- **Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO**, con le opzioni **Start, Plus e In Touch**
- **In amicizia**, per risolvere con una protezione economica un imprevisto legato alla **responsabilità civile per gli animali in famiglia**
- **In agilità**, per mantenere il tuo amico a quattro zampe, cane o gatto, sempre in forma coprendo le sue **spese veterinarie**
- **In accordo**, per essere affiancato da una **tutela legale** in caso di imprevisto che coinvolge il tuo animale domestico



Ti ricordiamo che puoi modificare nel tempo le tue scelte secondo le tue nuove esigenze.

Scopri Immagina Adesso CUCCIOLO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per rischi di Responsabilità civile e Tutela legale per fatti degli animali in famiglia, Spese veterinarie per cane e gatto e Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Immagina Adesso - Modulo CUCCILOLO



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo CUCCILOLO è una soluzione assicurativa che consente di coprire i rischi per la responsabilità civile legata a proprietà, custodia e possesso di animali in famiglia; le spese veterinarie per cani e gatti di proprietà dell'Assicurato che vivono stabilmente presso il suo domicilio indicati in Polizza; la difesa legale in relazione a proprietà, custodia e possesso di animali in famiglia. L'offerta comprende una copertura Assistenza per le necessità e le emergenze legate a cani e gatti in famiglia.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Tre pacchetti alternativi di Prestazioni e servizi.

I pacchetti Assistenza Cucciolo Plus e Cucciolo in Touch possono essere attivati anche in aggiunta al pacchetto Assistenza Cucciolo Start per uno o più cani e gatti.

- ✓ **ASSISTENZA CUCCILOLO START**, per tutti i cani e gatti di proprietà del Contraente/Assicurato: Consulenza veterinaria; Consulenza nutrizionale; Invio Pet sitter; Segnalazione di un Pet sitter; Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie in Italia; Segnalazione di Pensioni per animali; Segnalazione scuole di addestramento; Info veterinarie prima della partenza per un viaggio; Info luoghi Pet friendly.
- ✓ **ASSISTENZA CUCCILOLO PLUS**, per il cane o il gatto di proprietà del Contraente/Assicurato identificato con microchip indicato in Polizza. In più rispetto al pacchetto ASSISTENZA CUCCILOLO START: Second Opinion (consulto di alta specializzazione) veterinaria; Recupero dell'animale ritrovato; Segnalazione avvistamenti. La Garanzia può essere attivata anche per più animali.
- ✓ **CUCCILOLO IN TOUCH**: per il cane o il gatto di proprietà del Contraente/Assicurato identificato con microchip indicato in Polizza. In più rispetto al pacchetto ASSISTENZA CUCCILOLO PLUS prevede l'abbinamento con un dispositivo telematico (in comodato d'uso o in acquisto) per il monitoraggio del cane/gatto. La Garanzia può essere attivata anche per più animali.

SEZIONE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI IN FAMIGLIA

- ✓ Responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un evento accidentale in relazione a proprietà, possesso e uso di animali, che ha come conseguenza morte, lesioni corporali di persone, morte e lesioni fisiche di altri animali, danni a cose.

La Garanzia comprende anche:

- ✓ responsabilità civile del custode temporaneo;
- ✓ partecipazione dell'animale a manifestazioni;
- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di Sinistro causato dall'animale;
- ✓ percorso formativo di rieducazione di cani.

SEZIONE IN AGILITÀ: SPESE VETERINARIE PER CANI E GATTI

- ✓ Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia;
- ✓ Rimborso spese veterinarie in viaggio;
- ✓ Spese conseguenti al decesso dell'animale.

Le Garanzie riguardano le spese sostenute per il cane o il gatto di proprietà dell'Assicurato individuato in Polizza che vive stabilmente presso il suo domicilio indicato in Polizza che ha compiuto il terzo mese di età e fino al raggiungimento del decimo anno.

La sezione può essere attivata anche per più animali.

SEZIONE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

- ✓ Tutela legale - proprietà, custodia e possesso di animali che prevede l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per la difesa legale nei seguenti procedimenti e controversie legati a proprietà, custodia e possesso di animali in famiglia nell'ambito della vita privata: procedimento penale subito per Delitto colposo o Contravvenzione; controversie relative a richieste di risarcimento da parte di terzi per responsabilità extracontrattuale da presunto fatto illecito; controversie relative a richieste di risarcimento da parte dell'Assicurato nei confronti di terzi per danni agli animali a causa di fatto illecito; controversie per responsabilità contrattuale con fornitori di beni e servizi correlati alla proprietà, custodia o possesso di animali; opposizione da presentare contro una sanzione amministrativa.
- Sono comprese le seguenti spese: di assistenza in sede stragiudiziale; per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro, peritali, di giustizia; processuali nel procedimento penale; di soccombenza liquidate a favore di controparte (escluso quanto deriva da vincoli di



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

- ✗ **Le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per gli eventi accaduti in occasione di:** terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti, altre calamità naturali, atti di guerra o di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, esplosioni, emanazione di calore o radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; per intervento di Autorità; partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini; uso professionale dell'animale a eccezione dei cani guida per non vedenti; uso dell'animale in violazione della legislazione vigente; per infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Garanzia; per dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o altro parente o affine con lui convivente o delle persone cui è stato affidato l'animale.

SEZIONE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI IN FAMIGLIA

- ✗ **Non sono considerati terzi:** l'Assicurato e le persone che risultano nel suo certificato di Stato di famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli; le persone che montano o conducono gli animali. Se attivata la Garanzia **Responsabilità civile delle persone conviventi** della sezione In amicizia: Responsabilità civile della vita privata del Modulo ARMONIA, non sono inoltre considerate terze le persone conviventi indicate in Polizza per tale Garanzia.
- ✗ **Sono esclusi i danni:** alle cose che l'Assicurato e i suoi familiari hanno in consegna, custodia o detengono a qualsiasi titolo; che derivano da impiego dell'animale con modalità proibite dalla legge, dall'esercizio di attività vietate ai sensi della legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del Sinistro o che possono essere ricondotti alla violazione degli obblighi previsti dai suddetti provvedimenti; da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo; da proprietà, guida o uso di veicoli a motore o rimorchi; da navigazione di natanti e imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili; che derivano dall'esercizio dell'attività venatoria o che conseguono a un uso professionale o retribuito dell'animale; causati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali e maneggi; causati da atti dolosi dell'Assicurato o da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale e ai veicoli trainati e ai mezzi utilizzati per il loro trasporto; ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi familiari e ad animali sottoposti a monta; alle coltivazioni e da contagio.
- ✗ **Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.**

SEZIONE IN AGILITÀ: SPESE VETERINARIE PER CANI E GATTI

- ✗ **Non sono comprese le spese che conseguono a:** dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente o delle persone a cui è stato affidato l'animale; guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni; trasporto non effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o aerei appositamente attrezzati e in conformità alle disposizioni di legge; partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, fatta salva la partecipazione a mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini riconosciuti ufficialmente dall'E.N.C.I. o dall'A.N.F.I.; uso dell'animale in violazione della legislazione vigente; Malattie o Infortuni insorti prima della decorrenza delle Garanzie; terapie di carattere dietetico, inclusi alimenti medicati, i ricostituenti, i sali minerali, anche se prescritti a seguito di Intervento chirurgico; gravidanza, parto spontaneo o cesareo, per castrazione, sterilizzazione o altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore. Sono inoltre escluse le spese per alcuni interventi o legate a determinati eventi e patologie, indicati nel DIP aggiuntivo.

solidarietà); che conseguono a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, se autorizzate da DAS; per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri; di indagine per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria; degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia deve essere trattata e risolta in Arbitrato; indennità che spetta agli organismi di mediazione non rimborsata dalla controparte; contributo unificato per le spese degli atti giudiziari non rimborsato dalla controparte; per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

- ✓ Consulenza legale telefonica: servizio di consulenza legale telefonica per affrontare controversie di natura legale, impostare comunicazioni rivolte a controparti, ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

È inoltre disponibile una Garanzia accessoria attivabile con aumento del Premio, indicata nel DIP aggiuntivo.

Al Modulo CUCCIOLIO è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, comune a tutti i Moduli del Prodotto Immagina Adesso, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione alla vita privata, circolazione stradale e patente, salute, viaggi e vacanze, vita digitale, immobili, animali domestici.

Tutte le Garanzie sono prestate nell'ambito dei Massimali rispettivamente indicati in Polizza.

SEZIONE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

- ✗ **Non sono comprese le seguenti spese:** pagamento di multe o ammende e oneri fiscali diversi dal contributo unificato; IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato può detrarre fiscalmente.
 - ✗ **La Garanzia è esclusa per:** danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti che conseguono a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; opposizione contro una sanzione amministrativa relativa al solo pagamento di una somma di denaro, se il valore della sanzione, al netto di oneri accessori, è inferiore a 250,00 euro; controversie e procedimenti in determinati ambiti e materie, indicati nel DIP aggiuntivo; controversie e procedimenti che derivano da proprietà, custodia o possesso di cavalli, salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria **Tutela legale - proprietà, custodia e possesso di cavalli**, se attivata.
- In caso di controversie tra più persone assicurate, la Garanzia opera solo a favore dell'Assicurato indicato in Polizza.**

Il DIP aggiuntivo contiene ulteriori informazioni di dettaglio.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo specifici per alcune coperture, Franchigie, Scoperti e Termini di aspettativa che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto e riepilogati in Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano se non precisato un diverso ambito di operatività per la singola Prestazione.
- ✓ Per le Garanzie In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia, la copertura assicurativa vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ Per le Garanzie In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti, la copertura assicurativa vale nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ Per le Garanzie In accordo: Tutela legale, la copertura assicurativa vale per Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
 - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
 - tutti i Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in caso di opposizione a sanzioni amministrative;
- ✓ Il servizio assicurativo comune a tutti i Moduli Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- all'attivazione delle Garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- in caso di Sinistro, presentare denuncia a Generali Italia per i Sinistri di Responsabilità civile e a DAS per i Sinistri di Tutela legale.
- per le Garanzie **In amicizia: Responsabilità civile della vita privata**, presentare denuncia di Sinistro entro 3 giorni (6 giorni se il Sinistro è avvenuto all'estero) dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- per le Garanzie **In accordo: Tutela legale**, segnalare subito l'accaduto a DAS, in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento ricevuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- attivare **Prestazioni e servizi Prevenzione e Assistenza** telefonando ai numeri dedicati.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione Immagina Adesso può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica).

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In caso di recesso per Sinistro da parte del Contraente o di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione Immagina Adesso decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo - compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata in Polizza con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente.

Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di durata inferiore all'annualità assicurativa è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza CUCCILO sono prestate solo in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo CUCCILO e cessano al cessare di queste.

La Garanzia comune a tutti i Moduli Pronto Avvocato cessa al cessare di tutti i Moduli attivati del prodotto Immagina Adesso.

Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale comprese nelle coperture della sezione In accordo - Tutela legale è previsto un **Termine di aspettativa di 90 giorni**.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione Immagina Adesso non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie**. Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato. Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

Le Garanzie del Modulo CUCCILO hanno sempre la stessa scadenza e non possono essere disdetate singolarmente. Pertanto, la disdetta comunicata in relazione a una qualunque Garanzia del presente Modulo, determina la cessazione dell'intero Modulo.

Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata pluriennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato. In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie in scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione Immagina Adesso prosegue per le altre Garanzie. Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata pluriennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione Immagina Adesso.

Il Contraente o Generali Italia hanno inoltre facoltà di recedere per Sinistro, con effetto per tutte le Garanzie attivate del presente Modulo, anche dopo ogni denuncia di Sinistro relativo a una o più delle stesse e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, tramite invio della relativa comunicazione entro tale termine. Non è prevista la facoltà del Contraente o di Generali Italia di recedere per Sinistro che riguarda solo Garanzie Prevenzione e Assistenza CUCCILO.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione.

In tal caso deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per rischi di Responsabilità civile e Tutela legale per fatti degli animali in famiglia, Spese veterinarie per cane e gatto e Assistenza



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Immagina Adesso - Modulo CUCCIOLO

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati in Polizza.

OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO

Se per la Sezione Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO è attivata l'opzione **CUCCIOLO IN TOUCH**, il Contraente può beneficiare di uno sconto fino al 10% sul Premio della Garanzia Responsabilità civile animali in famiglia, in quanto l'installazione del Kit IN TOUCH contribuisce alla prevenzione dei rischi oggetto della copertura assicurativa. In questo caso la copertura assicurativa è funzionalmente collegata al Kit CUCCIOLO IN TOUCH di cui al contratto di comodato o di vendita e ai servizi connessi al Kit ai sensi dell'art. 59 *bis* (Vendita abbinata) del Regolamento IVASS n. 40/2018. Il Kit e i servizi hanno natura accessoria e sono parte integrante di un'unica offerta complessa di natura assicurativa. I costi di ciascun componente dell'opzione CUCCIOLO IN TOUCH sono: Premio annuo 33,00 euro per il primo animale e 1,00 euro per ciascun animale successivo; in caso di kit in comodato il Kit IN TOUCH è fornito in comodato gratuito con canone annuo servizi di 72,00 euro; in caso di kit in acquisto il Kit IN TOUCH ha un costo fisso di 49,00 euro con canone annuo di 59,88 euro.

Il costo complessivo è 105,00 euro annui per il primo animale e di 73,00 euro annui per ciascun animale successivo in caso di kit in comodato e 92,88 euro annui più il costo fisso di 49,00 euro per l'acquisto del kit per il primo animale e di 60,88 euro annui più il costo fisso di 49,00 euro per l'acquisto del Kit per ciascun animale successivo in caso di kit in vendita.

OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Tutela legale - proprietà, custodia e possesso di cavalli: estensione della Tutela legale a proprietà, custodia e possesso di cavalli identificati.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE IN AGILITÀ: SPESE VETERINARIE PER CANI E GATTI Sono sempre escluse le spese per asportazione di spighe di graminacee o forasacco; interventi sui denti, sulle gengive e di igiene dentale; Intervento chirurgico per asportazione di neoplasie recidive; Interventi chirurgici effettuati a seguito di lesione o rottura del legamento crociato o della lussazione della rotula o patella; quanto non espressamente indicato nelle singole prestazioni; Interventi sul gomito nel cane; soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali; Malattie che possono essere evitate con vaccini o profilassi preventivi e Leishmania; Malattie e difetti fisici congeniti o riferiti a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi; ernie in genere e prestazioni con finalità estetiche, fatti salvi gli Interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio.
	SEZIONE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE Sono sempre escluse controversie e procedimenti che derivano da proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore; materia fiscale/tributaria; materia amministrativa; diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni; controversie il cui valore in lite è inferiore a 250,00 euro; controversie con le Imprese di assicurazione; controversie e procedimenti che derivano da proprietà, custodia e possesso di animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o retribuite, gare e competizioni sportive o il cui possesso è proibito dalla legge.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA CUCCIOLO

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i **limiti specifici indicati di seguito.**

Invio Pet sitter: l'onorario del pet sitter è a carico della Struttura Organizzativa per una sola ora al giorno per massimo 5 giorni.

Recupero dell'animale domestico ritrovato: massimale per le spese di trasporto 75,00 euro per Sinistro.

SEZIONE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI IN FAMIGLIA Responsabilità Civile animali in famiglia: in caso di cani appartenenti a determinate razze o a rischio elevato di aggressività, Franchigia di 200,00 euro per Sinistro per danni a cose; Scoperto del 10% col minimo di 200,00 euro e il massimo 2.000,00 euro per Sinistro in caso di morte o lesioni fisiche di persone o animali. In tutti gli altri casi: Franchigia di 100,00 euro per Sinistro per danni a cose e Massimo di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa 1.000.000,00 di euro, anche se in Polizza è indicato un Massimale superiore. Responsabilità civile del custode temporaneo: per lesioni fisiche al custode temporaneo che comportano un'invalidità permanente Franchigia di 1.500,00 euro per Sinistro e limite di Indennizzo/risarcimento 50.000,00 euro per annualità assicurativa. Non rientrano in copertura le lesioni subite dal custode temporaneo di cavalli e le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. Partecipazione dell'animale a manifestazioni: Franchigia di 300,00 euro per Sinistro e Limite di Indennizzo/risarcimento 5.000,00 euro per annualità assicurativa. Danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale: Franchigia di 300,00 euro per Sinistro e Limite di Indennizzo/risarcimento 5.000,00 euro per annualità assicurativa. Percorso formativo di rieducazione di cani: Limite di Indennizzo 100,00 euro per Sinistro.	
SEZIONE IN AGILITÀ: SPESE VETERINARIE PER CANI E GATTI Rimborso delle spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: Scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro. Le spese per rette di degenza, assistenza veterinaria e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di Ricovero o Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale sono in copertura solo se effettuate nei 30 giorni successivi all'Intervento e riferite alla causa dell'Intervento chirurgico. Rimborso spese pre e post intervento chirurgico: solo per le spese sostenute nei 30 giorni precedenti il Ricovero o Day hospital per Intervento chirurgico o Intervento chirurgico ambulatoriale e nei 30 giorni successivi. Franchigia di 75,00 euro per Sinistro. Rimborso spese veterinarie in viaggio: Franchigia di 75,00 euro per Sinistro e Limite di Indennizzo 300,00 euro per annualità assicurativa. Spese conseguenti al decesso dell'animale: Limite di Indennizzo 100,00 euro per annualità assicurativa.	
 A chi è rivolto questo prodotto? Immagina Adesso - Modulo CUCCILOLO è rivolto alle persone fisiche e ai loro nuclei familiari con animali per la protezione economica e legale del patrimonio in caso di danni causati a terzi e per il rimborso delle spese veterinarie. Il Contraente può anche essere un'impresa o un ente, ma l'Assicurato è sempre una persona fisica identificata. Il Modulo CUCCILOLO si rivolge ai soggetti che hanno espresso il bisogno di copertura relativo a: - Protezione del patrimonio (Garanzie In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia e In accordo: Tutela legale) e Assistenza e soccorso (Garanzie Prevenzione e Assistenza, Garanzia Pronto Avvocato); - Protezione dei beni (Garanzie In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti) e Assistenza e Soccorso (Garanzie Prevenzione e Assistenza, Garanzia Pronto Avvocato).	
 Quali costi devo sostenere? Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 22,30% del Premio imponibile pagato dal Contraente.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; - Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; - Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: perizia contrattuale per le controversie che riguardano le Garanzie In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere inviata all'indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia. arbitrato per le Garanzie In accordo: Tutela Legale. In caso di disaccordo tra Assicurato e DAS sull'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere inviata all'indirizzo PEC: servizio_clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le Garanzie Assistenza ; 22,25% (21,25% di imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket - antiusura) per le Garanzie In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia ; 21,25% per le Garanzie In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti , per le Garanzie di In accordo: Tutela legale e per la Garanzia Pronto Avvocato .
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



MODULO CUCCIOLO - STRUTTURA DEL MODULO E DEFINIZIONI

PAG.

PRESENTAZIONE MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI IN FAMIGLIA	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN AGILITÀ: SPESE VETERINARIE PER CANI E GATTI	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE	5
CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO	7
ASSISTENZA CUCCIOLO START	7
 Che cosa è assicurato?	7
Art. 1.1 Consulenza Veterinaria	7
Art. 1.2 Consulenza nutrizionale	7
Art. 1.3 Segnalazione di un Pet Sitter	7
Art. 1.4 Invio Pet Sitter	7
Art. 1.5 Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie	7
Art. 1.6 Segnalazione di Pensioni per animali	8
Art. 1.7 Segnalazione scuole di addestramento	8
Art. 1.8 Info veterinarie prima della partenza per un viaggio	8



Art. 1.9 Info luoghi Pet-friendly	8
 Che cosa NON è assicurato?	8
Art. 2.1 Esclusioni	8
 Ci sono limiti di copertura?	9
Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa	9
Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	9
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	9
 Dove vale la copertura?	9
Art. 4.1 Validità territoriale	9
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	9
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa	9
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	9
CUCCIOLO IN TOUCH	11
 Che cosa è assicurato?	11
Art. 1.1 Consulenza Veterinaria	11
Art. 1.2 Consulenza nutrizionale	11
Art. 1.3 Segnalazione di un Pet Sitter	11
Art. 1.4 Invio Pet Sitter	11
Art. 1.5 Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie	11
Art. 1.6 Segnalazione di Pensioni per animali	11
Art. 1.7 Segnalazione scuole di addestramento	12
Art. 1.8 Info veterinarie prima della partenza per un viaggio	12
Art. 1.9 Info luoghi Pet-friendly	12
Art. 1.10 Second Opinion (consulto di alta specializzazione) veterinaria	12
Art. 1.11 Recupero dell'animale domestico ritrovato	12
Art. 1.12 Segnalazione avvistamenti con gestione alert telematici	12
 Che cosa NON è assicurato?	13
Art. 2.1 Esclusioni	13
 Ci sono limiti di copertura?	13
Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa	13
Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	13
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	13
 Dove vale la copertura?	14
Art. 4.1 Validità territoriale	14
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	14



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

ASSISTENZA CUCCIOLO PLUS



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Consulenza Veterinaria

Art. 1.2 Consulenza nutrizionale

Art. 1.3 Segnalazione di un Pet Sitter

Art. 1.4 Invio Pet Sitter

Art. 1.5 Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie

Art. 1.6 Segnalazione di Pensioni per animali

Art. 1.7 Segnalazione scuole di addestramento

Art. 1.8 Info veterinarie prima della partenza per un viaggio

Art. 1.9 Info luoghi Pet-friendly

Art. 1.10 Second Opinion (consulto di alta specializzazione) veterinaria

Art. 1.11 Recupero dell'animale domestico ritrovato

Art. 1.12 Segnalazione avvistamenti



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa

Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza



MODULO CUCCIOLO - IN AMICIZIA

PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI IN FAMIGLIA



Che cosa è assicurato? Garanzie base

Art. 1.1 Assicurati

Art. 1.2 Responsabilità Civile animali in famiglia

Art. 1.2.1 Responsabilità civile del custode temporaneo

Art. 1.2.2 Partecipazione dell'animale a manifestazioni



Art. 1.2.3 Danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale	20
Art. 1.2.4 Percorso formativo di rieducazione di cani	20
 Che cosa NON è assicurato?	21
Art. 2.1 Persone non considerate terzi	21
Art. 2.2 Esclusioni	21
 Ci sono limiti di copertura?	21
Art. 3.1 Massimale in Polizza	21
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	21
 Dove vale la copertura?	22
Art. 4.1 Estensione territoriale	22
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	23
 Che obblighi ho?	23
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Denuncia di sinistro	23
Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro	23
Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	23
Art. 1.4 Pagamento dell'indennizzo	23



MODULO CUCCIOLO - IN AGILITÀ

PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN AGILITÀ: SPESE VETERINARIE PER CANI E GATTI

 Che cosa è assicurato?	25
Art. 1.1 Animali assicurati	25
Art. 1.2 Validità delle Garanzie	25
Art. 1.3 Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia	25
Art. 1.3.1 Rimborso spese per intervento chirurgico	25
Art. 1.3.2 Rimborso spese pre e post intervento chirurgico	25
Art. 1.4 Rimborso spese veterinarie in viaggio	26
Art. 1.5 Spese conseguenti al decesso dell'animale	26
 Che cosa NON è assicurato?	26
Art. 2.1 Esclusioni	26
 Ci sono limiti di copertura?	27
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	27
 Dove vale la copertura?	27
Art. 3.1 Validità territoriale	27



	Che obblighi ho?	27
	Art. 4.1 Diritto di visita dell'animale	27
	Art. 4.2 Cura dell'animale	27
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	28
	Art. 5.1 Decorrenza della Garanzia - Termine di aspettativa	28
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	28
	Che obblighi ho?	28
	Quali obblighi ha l'impresa	
	Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	28
	Art. 1.2 Liquidazione del danno – Controversie	28
	Art. 1.3 Pagamento dell'Indennizzo - Diritto di surrogazione	29



MODULO CUCCIOLO - IN ACCORDO

PAG.

	CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE	30
	Che cosa è assicurato?	30
	Art. 1.1 Assicurati	30
	Art. 1.2 Spese ricomprese in garanzia	30
	Che cosa è assicurato? Garanzie base	30
	Art. 1.3 Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di animali	30
	Art. 1.4 Consulenza legale telefonica	31
	Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	31
	Art. 1.5 Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di cavalli	31
	Che cosa NON è assicurato?	31
	Art. 2.1 Esclusioni	32
	Ci sono limiti di copertura?	30
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	32
	Dove vale la copertura?	32
	Art. 3.1 Dove operano le Garanzie	32
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	32
	Art. 5.1 Termini di aspettativa e operatività della Garanzia	33
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	34
	Che obblighi ho?	34
	Quali obblighi ha l'impresa	
	Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia	34



Art. 1.2 Denuncia di sinistro e scelta del legale	34
Art. 1.3 Gestione del sinistro	34
Art. 1.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato	35
Art. 1.5 Recupero di somme	35
Art. 1.6 Prescrizione	35
Art. 1.7 Esonero di responsabilità	36

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI 34



Quando e come devo pagare?

37

Art.1.1 Adeguamento del premio e delle somme assicurate/massimali	37
---	----



Quando comincia la copertura e quando finisce?

37

Art. 2.1 Durata delle Garanzie attivate	37
---	----



Come posso disdire le Garanzie?

37

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	37
---	----

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 38



Come posso disdire le Garanzie?

38

Art. 1.1 Recesso in caso di sinistro	38
--------------------------------------	----

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo CUCCIOLO** è parte integrante del contratto di assicurazione Immagina Adesso e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO
- In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia
- In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti
- In accordo: Tutela legale

È il Modulo dedicato agli animali che offre un supporto economico e legale in caso di danni causati a terzi e un rimborso in caso di spese veterinarie.

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie.

Funzionamento

Le Garanzie In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia, In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti e In accordo: Tutela legale possono essere attivate insieme o anche singolarmente in base alle specifiche esigenze di protezione del patrimonio e dei beni dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare con riferimento al possesso e uso di animali.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO sono prestate in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo CUCCIOLO, insieme alla Garanzia *Pronto Avvocato*, che è comune a tutti i Moduli del prodotto Immagina Adesso ed è quindi disciplinata nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Pertanto, la disattivazione delle altre Garanzie del Modulo CUCCIOLO comporta anche la contestuale cessazione delle Garanzie Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO a esse connesse e, in assenza di altri Moduli, determina la cessazione anche della Garanzia *Pronto Avvocato*.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Garanzia Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO	Una delle tre diverse soluzioni di copertura Prevenzione e Assistenza attivabile con le Garanzie base
Garanzia Pronto Avvocato	Il servizio assicurativo attivo con ogni Modulo
Condizioni di attivazione	Regole per attivare le Garanzie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
IN AMICIZIA: Responsabilità civile animali in famiglia		
Responsabilità civile animali in famiglia - Responsabilità civile del custode temporaneo - Partecipazione dell'animale a manifestazioni - Danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale - Percorso formativo di rieducazione di cani		
IN AGILITÀ: Spese veterinarie per cani e gatti		



Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: - Rimborso spese per intervento chirurgico - Rimborso spese pre e post intervento chirurgico Rimborso spese veterinarie in viaggio Spese conseguenti al decesso dell'animale		
IN ACCORDO: Tutela legale		
Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di animali Consulenza legale telefonica		
	Tutela legale – proprietà, possesso e uso di cavalli	Attivabile con Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di animali

Garanzia Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
ASSISTENZA CUCCIOLO START: • Consulenza veterinaria • Consulenza nutrizionale • Segnalazione di un Pet sitter • Invio Pet sitter • Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie in Italia • Segnalazione di Pensioni per animali • Segnalazione scuole di addestramento • Info veterinarie prima della partenza per un viaggio • Info luoghi Pet friendly	Attiva con Modulo CUCCIOLO per cani e gatti di proprietà del Contraente/Assicurato Disattivabile se attivata ASSISTENZA CUCCIOLO PLUS o CUCCIOLO IN TOUCH
ASSISTENZA CUCCIOLO PLUS: • Consulenza veterinaria • Consulenza nutrizionale • Segnalazione di un Pet sitter • Invio Pet sitter • Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie in Italia • Segnalazione di Pensioni per animali • Segnalazione scuole di addestramento • Info veterinarie prima della partenza per un viaggio • Info luoghi Pet friendly • Second Opinion (consulto di alta specializzazione) veterinaria • Recupero dell'animale ritrovato • Segnalazione avvistamenti	Attivabile con Modulo CUCCIOLO per cani e gatti di proprietà del Contraente/Assicurato identificati con microchip indicati in Polizza Incompatibile con CUCCIOLO IN TOUCH
CUCCIOLO IN TOUCH: • Consulenza veterinaria • Consulenza nutrizionale • Segnalazione di un Pet sitter • Invio Pet sitter • Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie in Italia • Segnalazione di Pensioni per animali • Segnalazione scuole di addestramento • Info veterinarie prima della partenza per un viaggio • Info luoghi Pet friendly • Second Opinion (consulto di alta specializzazione) veterinaria • Recupero dell'animale ritrovato • Segnalazione avvistamenti	Attivabile con Modulo CUCCIOLO per cani e gatti di proprietà del Contraente/Assicurato identificati con microchip indicati in Polizza Prevede l'abbinamento con un dispositivo telematico (in comodato d'uso o in acquisto) per il monitoraggio del cane/gatto Incompatibile con ASSISTENZA CUCCIOLO PLUS

Garanzia Pronto Avvocato	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Servizio assicurativo di consulenza legale telefonica comune a tutti i Moduli del prodotto Immagina Adesso	Sempre attiva con il Modulo CUCCIOLO

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;



- Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- Iniziali maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- Box con esempi:

✓ Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

Per l'attivazione delle Prestazioni e dei servizi **Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO** e per la Garanzia **Pronto Avvocato** contattare i seguenti numeri:

Numero Verde **800 880 880**
+39 02 8295 1155 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulle Garanzie In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia e In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

In caso di Sinistro sulle Garanzie In accordo: Tutela legale, Il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde **800 880 880**
+39 02 8295 1155 per chiamate dall'estero

- alla mail: sinistri@das.it.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportate con l'iniziale maiuscola:

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO

Animale domestico	Cane o gatto di proprietà del Contraente/Assicurato.
Condizioni Generali di Abbonamento	Condizioni generali di abbonamento ai servizi "Cucciolo in Touch" di Generali Jeniot S.p.A.
Dispositivo Cucciolo in Touch	Dispositivo tecnologico omologato secondo la normativa vigente in materia denominato "collare di geolocalizzazione autoinstallante" da posizionare sul collare dell'animale.
Infortunio dell'animale	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche all'animale. Le lesioni devono essere conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio e accertabili in maniera oggettiva.
Prestazione	Assistenza fornita tramite la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia.
Sinistro	Fatto o avvenimento che si verifica durante la validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.



Struttura Organizzativa	REDION ITALY INSURANCE S.P.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.
--------------------------------	--

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI IN FAMIGLIA

Animale	Gli animali di proprietà o in uso all'Assicurato esclusi quelli utilizzati nell'ambito di attività professionali o retribuite o il cui possesso è proibito dalla legge.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo viene detratto dall'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento. ✓ Esempio: Garanzia Responsabilità civile animali in famiglia Franchigia per danni a cose: 100,00 euro per Sinistro, elevata a 200,00 euro per danni a cose provocati da cani a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari o da cani appartenenti alla lista di cui all'articolo Responsabilità Civile animali in famiglia - Come opera la copertura, lettera b) - Massimale Responsabilità civile animali in famiglia: 500.000,00 euro - Cane in relazione al quale è prestata la copertura assicurativa: cane di razza Pit bull (nella lista di cui all'articolo Responsabilità Civile animali in famiglia - Come opera la copertura, lettera b)) - Danno a cose di terzi accertato: 1.000,00 euro - Indennizzo liquidabile: 1.000,00 euro - Indennizzo dovuto da Generali Italia: 800,00 euro, pari a 1.000,00 euro - 200,00 euro (Indennizzo liquidabile - Franchigia): • Risarcimento liquidato al terzo da Generali Italia: 1.000,00 euro • Importo dovuto dal Contraente/Assicurato a Generali Italia per recupero Franchigia: 200,00 euro
Nucleo familiare	Le persone che risultano dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato. I figli minorenni sono sempre inclusi nel nucleo familiare, anche se non risultano dal certificato di Stato di Famiglia.
Scoperto	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento. ✓ Esempio: Garanzia Responsabilità civile animali in famiglia Scoperto per morte e lesioni causate a persone o altri animali da cani a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari o appartenenti alla lista di cui all'articolo Responsabilità Civile animali in famiglia - Come opera la copertura, lettera b): 10% col minimo di 200,00 euro e il massimo di 2.000,00 euro per Sinistro - Massimale Responsabilità civile animali in famiglia: 1.500.000,00 di euro - Limite per Sinistro e annualità assicurativa per danni provocati da cani a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari o appartenenti alla lista di cui all'articolo Responsabilità Civile animali in famiglia - Come opera la copertura, lettera b): 1.000.000,00 di euro - Cane in relazione al quale è prestata la copertura assicurativa: cane iscritto nel registro dei cani a rischio elevato di aggressività presso i servizi veterinari - Danno per lesioni a terzi o ad animali di terzi accertato: 30.000,00 euro - Indennizzo liquidabile: 30.000,00 euro - Indennizzo dovuto da Generali Italia: 28.000,00 euro, pari a 30.000,00 euro (Indennizzo liquidabile) - 2.000,00 euro di Scoperto (calcolo: 10% di 30.000,00=3.000,00 che si riduce al massimo dello Scoperto pari a 2.000,00 euro): • Risarcimento liquidato al terzo da Generali Italia: 30.000,00 euro • Importo dovuto dal Contraente/Assicurato a Generali Italia per recupero Scoperto: 2.000,00 euro

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN AGILITÀ: SPESE VETERINARIE PER CANI E GATTI

Animale	Gli animali di proprietà dell'Assicurato esclusi quelli utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite o il cui possesso è proibito dalla legge.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo viene detratto dall'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento. ✓ Esempio:



	Garanzia Rimborso spese veterinarie pre e post intervento chirurgico Franchigia prevista: 75,00 euro per Sinistro - Limite di Indennizzo per annualità assicurativa: 900,00 euro - Spese sostenute per visite, esami, analisi e accertamenti diagnostici relativi alla causa che ha reso necessario l'intervento nei 30 giorni precedenti lo stesso e nei 30 giorni successivi: 300,00 euro - Indennizzo liquidabile: 300,00 euro Indennizzo liquidato: 225,00 euro, pari a 300,00 euro - 75,00 euro (Indennizzo liquidabile - Franchigia)
Incidente stradale	Evento che si verifica nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui sono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivano lesioni a cose, animali o persone.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche accertabili in maniera oggettiva.
Intervento chirurgico	Interventi curativi o diagnostici eseguiti con l'uso di strumenti operatori o l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
Intervento chirurgico ambulatoriale	Intervento chirurgico eseguito senza Ricovero, Day hospital o Day surgery.
Malattia	Alterazione dello stato di salute che non dipende da Infortunio.
Ricovero	Degenza in istituto di cura che comporta almeno un pernottamento.
Scoperto	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento. ✓ Esempio: Garanzia Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia Scoperto previsto: 10% col minimo di 100,00 euro per Sinistro - Massimale per annualità assicurativa: 3.000,00 euro - Spese sostenute per Intervento chirurgico: 1.500,00 euro - Indennizzo liquidabile: 1.500,00 euro Indennizzo liquidato: 1.350,00 euro, pari a 1.500,00 euro (Indennizzo liquidabile) - 150,00 euro di Scoperto (calcolo 10% di 1.500,00)
Termine di aspettativa	Periodo successivo all'attivazione della Garanzia e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.
Viaggio	Spostamento a scopo turistico dell'Assicurato di oltre 100 km dal luogo della sua residenza e che comporta il soggiorno documentabile in una struttura ricettiva.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

Animale	Gli animali di proprietà dell'Assicurato esclusi quelli utilizzati nell'ambito di attività professionali o retribuite, di gare e competizioni sportive o il cui possesso è proibito dalla legge.
Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono scegliere per evitare o definire una controversia.
Assistenza legale / Fase stragiudiziale	L'attività che viene svolta per tentare di risolvere bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure come la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione	Reato punito con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
DAS	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A..
Danno extracontrattuale	Il danno ingiusto che deriva da un fatto illecito; tipicamente è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Delitto	Reato punito con la multa, la reclusione o entrambi.
Nucleo familiare	Le persone che risultano dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato. I figli minorenni sono sempre inclusi nel nucleo familiare, anche se non risultano dal certificato di Stato di Famiglia.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Spese di soccombenza	Le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Spese peritali	Le spese per l'onorario del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).



Termine di aspettativa	Periodo, successivo all'attivazione della Garanzia e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con REDION ITALY INSURANCE S.P.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) redioninsurance@pec.redion.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 880 880** - dall'estero **+39 02 8295 1155**.

ASSISTENZA CUCCIOLO START



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Consulenza Veterinaria

Che cosa è assicurato

In caso di malattia o Infortunio del proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa fornisce consulenza veterinaria telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. 1.2 Consulenza nutrizionale

Che cosa è assicurato

In caso di malattia o Infortunio del proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa fornisce consulenza nutrizionale telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- utilizzo di integratori;
- alimentazione specifica per i cuccioli.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. 1.3 Segnalazione di un Pet Sitter

Che cosa è assicurato

Quando in caso di Infortunio o malattia dell'Animale domestico, l'Assicurato ha bisogno di un servizio di pet sitter, può contattare la Struttura Organizzativa.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi festivi infrasettimanali.

Art. 1.4 Invio Pet Sitter

Che cosa è assicurato

In caso di impossibilità da parte dell'Assicurato di accudire il proprio Animale domestico, a seguito di Infortunio o malattia, che ha comportato un ricovero di almeno una notte e nei 15 giorni successivi alle dimissioni, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa, che invia un pet sitter presso il domicilio (in Italia) dell'Assicurato.

Per poter organizzare la prestazione, **la Struttura Organizzativa può chiedere un preavviso** massimo di 3 giorni.

La Prestazione opera 7 giorni su 7, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa paga il servizio di pet sitter per un'ora di servizio al giorno per un massimo di 5 giorni per annualità assicurativa.

Art. 1.5 Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie

Che cosa è assicurato

In caso di necessità di indicazione riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, a seguito di malattia o Infortunio del proprio animale, la Struttura Organizzativa segnala all'Assicurato il centro più vicino.



La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.6 Segnalazione di Pensioni per animali

Che cosa è assicurato

In caso di necessità di indicazione riguardo pensioni per animali in Italia, a seguito di malattia o Infortunio del proprio animale, la Struttura Organizzativa segnala all'Assicurato la pensione più vicina.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.7 Segnalazione scuole di addestramento

Che cosa è assicurato

Quando, in caso di disturbo comportamentale del proprio Animale domestico, l'Assicurato ha bisogno di indicazioni riguardo a scuole di addestramento in Italia, la Struttura Organizzativa segnala la scuola più vicina al luogo di residenza dello stesso.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.8 Info veterinarie prima della partenza per un viaggio

Che cosa è assicurato

Quando in vista di un viaggio con il proprio Animale domestico, l'Assicurato ha bisogno di informazioni veterinarie, la Struttura Organizzativa fornisce indicazioni relative a:

- vaccinazioni;
- profilassi;
- consigli vari.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.9 Info luoghi Pet-friendly

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per indicare:

- strutture ricettive
- strutture di ristorazione
- spiagge

in cui sia accettato l'Animale domestico.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Le Prestazioni non sono previste per gli eventi accaduti:

- a) in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- b) in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) per intervento di Pubbliche Autorità;
- e) per dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e delle persone a cui è stato affidato l'Animale per il quale è prestata la copertura assicurativa;
- f) in occasione della partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini;
- g) in occasione dell'uso professionale dell'Animale a eccezione dei cani guida per non vedenti;
- h) in occasione dell'uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- i) per infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della copertura assicurativa;
- j) per tutto quanto non è indicato nelle singole Prestazioni.



**Ci sono limiti di copertura?****Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa**

Tutte le Prestazioni di assistenza elencate, che Generali Italia fornisce tramite la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., sono disponibili per un massimo di tre volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione, fermi gli altri limiti eventualmente previsti.

Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia **non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Prestazione	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Consulenza veterinaria	-	-
Consulenza nutrizionale	-	-
Segnalazione di un Pet sitter	-	-
Invio Pet sitter	-	Massimo 1 ora al giorno per massimo 5 giorni
Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie	-	-
Segnalazione di Pensioni per animali	-	-
Segnalazione scuole di addestramento	-	-
Info veterinarie prima della partenza per un viaggio	-	-
Info luoghi Pet-friendly	-	-

**Dove vale la copertura?****Art. 4.1 Validità territoriale**

Le Prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Quando nelle Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento s'intende esteso alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**Che obblighi ho?****Quali obblighi ha l'impresa****Art. 1.1 Come attivare l'assistenza**

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

dall'Italia al numero verde 800 880 880

dall'estero al numero +39 02 8295 1155

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare:**

- a) nome e cognome;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;



- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Prestazione richiesta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste dalla Garanzia ASSISTENZA CUCCIOLO START, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali¹. Quando contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

¹ GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



CUCCIOLO IN TOUCH



Che cosa è assicurato?

La Garanzia CUCCIOLO IN TOUCH è offerta in abbinamento al Dispositivo Cucciolo in Touch e ai relativi servizi telematici forniti da Generali Jeniot S.p.A. e regolati dalle Condizioni Generali di Abbonamento.

Art. 1.1 Consulenza Veterinaria

Che cosa è assicurato

In caso di malattia o Infortunio del proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa fornisce consulenza veterinaria telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. 1.2 Consulenza nutrizionale

Che cosa è assicurato

In caso di malattia o Infortunio del proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa fornisce consulenza nutrizionale telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- utilizzo di integratori;
- alimentazione specifica per i cuccioli.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. 1.3 Segnalazione di un Pet Sitter

Che cosa è assicurato

Quando in caso di Infortunio o malattia dell'Animale domestico, l'Assicurato ha bisogno di un servizio di pet sitter, può contattare la Struttura Organizzativa.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.4 Invio Pet Sitter

Che cosa è assicurato

In caso di impossibilità da parte dell'Assicurato di accudire il proprio Animale domestico, a seguito di Infortunio o malattia, che ha comportato un ricovero di almeno una notte e nei 15 giorni successivi alle dimissioni, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa, che invia un pet sitter presso il domicilio (in Italia) dell'Assicurato.

Per poter organizzare la prestazione, **la Struttura Organizzativa può richiedere un preavviso** massimo di 3 giorni.

La Prestazione opera 7 giorni su 7, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa paga il servizio di pet sitter per un'ora di servizio al giorno per un massimo di 5 giorni per annualità assicurativa.

Art. 1.5 Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie

Che cosa è assicurato

In caso di necessità di indicazione riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, a seguito di malattia o Infortunio del proprio animale, la Struttura Organizzativa segnala all'Assicurato il centro più vicino.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.6 Segnalazione di Pensioni per animali

Che cosa è assicurato

In caso di necessità di indicazione riguardo pensioni per animali in Italia, a seguito di malattia o Infortunio del proprio animale,



la Struttura Organizzativa segnala all'Assicurato la pensione più vicina.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.7 Segnalazione scuole di addestramento

Che cosa è assicurato

Quando, in caso di disturbo comportamentale del proprio Animale domestico, l'Assicurato ha bisogno di indicazioni riguardo a scuole di addestramento in Italia, la Struttura Organizzativa segnala la scuola più vicina al luogo di residenza dello stesso.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.8 Info veterinarie prima della partenza per un viaggio

Che cosa è assicurato

Quando in previsione di un viaggio con il proprio Animale domestico, l'Assicurato ha bisogno di informazioni veterinarie, la Struttura Organizzativa fornisce indicazioni relative a:

- vaccinazioni;
- profilassi;
- consigli vari.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.9 Info luoghi Pet-friendly

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per indicare:

- strutture ricettive
- strutture di ristorazione
- spiagge

in cui sia accettato l'Animale domestico.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.10 Second Opinion (consulto di alta specializzazione) veterinaria

Che cosa è assicurato

Quando è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico all'Animale domestico dell'Assicurato e c'è bisogno di approfondimento o di seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa offre la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario attraverso i propri veterinari qualificati.

Come opera la copertura

L'Assicurato riceve via mail o link la **modulistica da scaricare, compilare e restituire allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione all'anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.**

L'Assicurato riceve la Second Opinion entro 7 giorni lavorativi.

Art. 1.11 Recupero dell'animale domestico ritrovato

Che cosa è assicurato

Quando a seguito di smarrimento (certificato da denuncia di smarrimento) l'Animale domestico viene ritrovato a **oltre 20 km** dalla residenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo di ritrovamento.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa paga le spese del trasporto fino ad un massimo di 75,00 euro per Sinistro.

Art. 1.12 Segnalazione avvistamenti con gestione alert telematici

Che cosa è assicurato

Quando, a seguito di smarrimento, l'Animale domestico viene ritrovato da parte di terzi che attivano il servizio di SOS button tramite pressione del pulsante di emergenza del Dispositivo Cucciolo in Touch, la Struttura Organizzativa raccoglie la segnalazione e provvede a contattare l'Assicurato ai contatti telefonici indicati per segnalare la posizione geolocalizzata dell'Animale domestico.



La Prestazione opera 7 giorni su 7 h24.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Le Prestazioni non sono previste per gli eventi accaduti:

- in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- per intervento di Pubbliche Autorità;
- per dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e delle persone a cui è stato affidato l'Animale per il quale è prestata la copertura assicurativa;
- in occasione della partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini;
- in occasione dell'uso professionale dell'Animale a eccezione dei cani guida per non vedenti;
- in occasione dell'uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- per infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della copertura assicurativa;
- per tutto quanto non è indicato nelle singole Prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa

Tutte le Prestazioni di assistenza elencate, che Generali Italia fornisce tramite la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., sono disponibili per un massimo di tre volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione, fermi gli altri limiti eventualmente previsti.

Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Prestazione	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Consulenza veterinaria	-	-
Consulenza nutrizionale	-	-
Segnalazione di un Pet sitter	-	-
Invio Pet sitter	-	Massimo 1 ora al giorno per massimo 5 giorni
Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie	-	-
Segnalazione di Pensioni per animali	-	-
Segnalazione scuole di addestramento	-	-
Info veterinarie prima della partenza per un viaggio	-	-



Info luoghi Pet-friendly	-	-
Second Opinion (consulto di alta specializzazione) veterinaria	-	-
Recupero dell'animale domestico ritrovato	-	75,00 euro per Sinistro per le spese di trasporto
Segnalazione avvistamenti con gestione alert telematici	-	-



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Quando nelle Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento s'intende esteso alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 880 880**
- **dall'estero al numero +39 02 8295 1155**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Prestazione richiesta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste dalla Garanzia assistenza CUCCIOLO IN TOUCH, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali². Quando contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

² GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



ASSISTENZA CUCCIOLO PLUS



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Consulenza Veterinaria

Che cosa è assicurato

In caso di malattia o Infortunio del proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa fornisce consulenza veterinaria telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. 1.2 Consulenza nutrizionale

Che cosa è assicurato

In caso di malattia o Infortunio del proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa fornisce consulenza nutrizionale telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- utilizzo di integratori;
- alimentazione specifica per i cuccioli.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. 1.3 Segnalazione di un Pet Sitter

Che cosa è assicurato

Quando, in caso di Infortunio o malattia dell'Animale domestico, l'Assicurato ha bisogno di un servizio di pet sitter, può contattare la Struttura Organizzativa.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.4 Invio Pet Sitter

Che cosa è assicurato

In caso di impossibilità da parte dell'Assicurato di accudire il proprio Animale domestico, a seguito di Infortunio o malattia, che ha comportato un ricovero di almeno una notte e nei 15 giorni successivi alle dimissioni, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa, che invia un pet sitter presso il domicilio (in Italia) dell'Assicurato.

Per poter organizzare la prestazione, **la Struttura Organizzativa può richiedere un preavviso** massimo di 3 giorni.

La Prestazione opera 7 giorni su 7, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa paga il servizio di pet sitter per un'ora di servizio al giorno per un massimo di 5 giorni per annualità assicurativa.

Art. 1.5 Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie

Che cosa è assicurato

In caso di necessità di indicazione riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, a seguito di malattia o Infortunio del proprio animale, la Struttura Organizzativa segnala all'Assicurato il centro più vicino.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.6 Segnalazione di Pensioni per animali

Che cosa è assicurato

In caso di necessità di indicazione riguardo pensioni per animali in Italia, a seguito di malattia o Infortunio del proprio animale, la Struttura Organizzativa segnala all'Assicurato la pensione più vicina.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.



Art. 1.7 Segnalazione scuole di addestramento

Che cosa è assicurato

Quando in caso di disturbo comportamentale del proprio Animale domestico l'Assicurato ha bisogno di indicazioni riguardo a scuole di addestramento in Italia, la Struttura Organizzativa segnala la scuola più vicina al luogo di residenza dello stesso.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.8 Info veterinarie prima della partenza per un viaggio

Che cosa è assicurato

Quando in previsione di un viaggio con il proprio Animale domestico, l'Assicurato ha bisogno di informazioni veterinarie, la Struttura Organizzativa fornisce indicazioni relative a:

- vaccinazioni;
- profilassi;
- consigli vari.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.9 Info luoghi Pet-friendly

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per indicare:

- strutture ricettive
- strutture di ristorazione
- spiagge

in cui sia accettato l'Animale domestico.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.10 Second Opinion (consulto di alta specializzazione) veterinaria

Che cosa è assicurato

Quando è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico all'Animale domestico dell'Assicurato e c'è bisogno di approfondimento o di seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa offre la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, attraverso i propri veterinari qualificati.

Come opera la copertura

L'Assicurato riceve via mail o link la **modulistica da scaricare, compilare e restituire allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione all'anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.**

L'Assicurato riceve la Second Opinion entro 7 giorni lavorativi.

Art. 1.11 Recupero dell'animale domestico ritrovato

Che cosa è assicurato

Quando, a seguito di smarrimento (certificato da denuncia di smarrimento), l'Animale domestico viene ritrovato a **oltre 20 km** dalla residenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo di ritrovamento.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa paga le spese del trasporto fino ad un massimo di 75,00 euro per Sinistro.

Art. 1.12 Segnalazione avvistamenti

Che cosa è assicurato

In caso di smarrimento dell'Animale domestico, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una linea telefonica dedicata.

Tutte le segnalazioni di avvistamento/ritrovamento dell'animale sono raccolte tramite questo canale.

In caso di segnalazioni registrate sulla linea telefonica, la Struttura Organizzativa notifica all'Assicurato la presenza di una segnalazione in modo che lo stesso può prendere contatto con la persona segnalatrice.

La Prestazione opera 7 giorni su 7, dalle ore 08:00 alle ore 21:00.



**Che cosa NON è assicurato?****Art. 2.1 Esclusioni**

Le Prestazioni non sono previste per gli eventi accaduti:

- a) in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- b) in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) per intervento di Pubbliche Autorità;
- e) per dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e delle persone a cui è stato affidato l'Animale per il quale è prestata la copertura assicurativa;
- f) in occasione della partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini;
- g) in occasione dell'uso professionale dell'Animale a eccezione dei cani guida per non vedenti;
- h) in occasione dell'uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- i) per infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della copertura assicurativa;
- j) per tutto quanto non è indicato nelle singole Prestazioni.

**Ci sono limiti di copertura?****Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa**

Tutte le Prestazioni di assistenza elencate, che Generali Italia fornisce tramite la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., sono disponibili per un massimo di tre volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione, fermi gli altri limiti eventualmente previsti.

Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia **non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Prestazione	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Consulenza veterinaria	-	-
Consulenza nutrizionale	-	-
Segnalazione di un Pet sitter	-	-
Invio Pet sitter	-	Massimo 1 ora al giorno per massimo 5 giorni
Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie	-	-
Segnalazione di Pensioni per animali	-	-
Segnalazione scuole di addestramento	-	-
Info veterinarie prima della partenza per un viaggio	-	-
Info luoghi Pet-friendly	-	-



Second Opinion (consulto di alta specializzazione) veterinaria	-	-
Recupero dell'animale domestico ritrovato	-	75,00 euro per Sinistro per le spese di trasporto
Segnalazione avvistamenti	-	-



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni operano **in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano**.

Quando nelle Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento s'intende esteso alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato** la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

dall'Italia al numero verde 800 880 880

dall'estero al numero +39 02 8295 1155

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- nome e cognome;
- tipo di Prestazione di cui ha bisogno;
- numero di Polizza;
- eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Prestazione richiesta;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste dalla Garanzia ASSISTENZA CUCCIOLO PLUS, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali³. Quando contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

³ GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN AMICIZIA: RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI IN FAMIGLIA



Che cosa è assicurato? Garanzie base

Art. 1.1 Assicurati

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato in Polizza e il suo Nucleo familiare composto da:

- le persone che risultano dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato al momento del Sinistro;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

Se attivata la Garanzia Responsabilità civile delle persone conviventi della sezione In amicizia: Responsabilità civile della vita privata del Modulo ARMONIA, le persone indicate in Polizza per tale Garanzia sono comprese tra i soggetti assicurati anche per la presente sezione.

Il Contraente deve fornire all'agli Assicurati di cui comunica i dati per l'assunzione delle Garanzie, l'informativa privacy sul trattamento dei dati personali a fini contrattuali predisposta da Generali Italia e disponibile anche nel sito internet al seguente link: [Contraenti, Assicurati, Beneficiari e Danneggiati \(generali.it\)](#).

Art. 1.2 Responsabilità Civile animali in famiglia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne gli Assicurati, **fino al massimale indicato in Polizza**, di quanto sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese), in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, per:

- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni fisiche ad altri animali;
- danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica in relazione alla proprietà, possesso e uso di animali.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che può derivare agli Assicurati per fatto doloso di persone delle quali devono rispondere ai sensi di legge.

Come opera la copertura

La Garanzia, per le sole tipologie di animali di seguito elencate, è valida se gli animali sono identificati in Polizza:

a) cani a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari;

b) cani appartenenti a una delle seguenti razze, o a incroci con esse ottenute:

Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estrella, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Tornjak, Tosa inu.

Per gli animali indicati ai punti a) e b) la Garanzia quindi non opera se in Polizza non sono presenti i dati identificativi dell'animale.

La Garanzia è efficace se il proprietario, o colui che ha in custodia l'animale, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore alla data di decorrenza della Garanzia. Pertanto, in assenza di questo requisito, la Garanzia non opera.

Se attivata la sezione In amicizia: Responsabilità civile della vita privata del Modulo ARMONIA, la presente Garanzia opera ad integrazione della copertura per Proprietà, possesso e uso di animali in famiglia nella stessa prevista

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro da danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose si applica una Franchigia di 100,00 euro.

Per gli animali indicati ai punti a) e b) si applica:

- il limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa di 1.000.000,00 di euro, anche se in Polizza è indicato un massimale superiore;



- per ogni Sinistro:
 - una Franchigia di 200,00 euro in caso di danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose;
 - uno Scoperto del 10% in caso di morte, lesioni personali o lesioni fisiche ad altri animali col minimo di 200,00 euro e il massimo di 2.000,00 euro.

Art. 1.2.1 Responsabilità civile del custode temporaneo

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità Civile animali in famiglia è estesa anche alle **persone che non fanno parte del Nucleo familiare dell'Assicurato che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della sorveglianza o della custodia degli animali.**

La presente estensione è valida per:

- la responsabilità civile derivante a tali **persone per danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose e per morte o lesioni fisiche a persone o animali**, involontariamente cagionati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della sorveglianza o custodia svolta per conto dell'Assicurato;
- lesioni fisiche al custode temporaneo, da cui deriva un'invalidità permanente.

Che cosa NON è assicurato

Non rientrano in copertura:

- le lesioni subite dal custode temporaneo di cavalli;
- le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di lesioni fisiche al custode temporaneo da cui deriva un'invalidità permanente la presente estensione opera col limite di Indennizzo di 50.000,00 euro per annualità assicurativa e con l'applicazione di una Franchigia di 1.500,00 euro per Sinistro.

Art. 1.2.2 Partecipazione dell'animale a manifestazioni

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità Civile animali in famiglia è estesa ai danni causati dall'animale durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione è prestata col limite di Indennizzo di 5.000,00 euro per annualità assicurativa e con l'applicazione di una Franchigia di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.2.3 Danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale

Che cosa è assicurato

Generali Italia risarcisce i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di:

- attività industriali, commerciali, di servizio, agricole
- utilizzo di beni

se conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura opera col limite di Indennizzo di 100.000,00 euro per annualità assicurativa e con l'applicazione di una Franchigia di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.2.4 Percorso formativo di rieducazione di cani

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per un percorso formativo di rieducazione comportamentale dell'animale reso necessario a seguito dell'iscrizione dell'animale all'interno del registro dei cani a rischio elevato di aggressività presso i servizi veterinari.

Come opera la copertura

Questa copertura opera se l'evento che causa l'iscrizione dell'animale all'interno del registro dei cani a rischio elevato di aggressività si verifica durante il periodo di efficacia della Garanzia.



Ci sono limiti di copertura

Questa copertura opera col limite di Indennizzo di 100,00 euro per Sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto⁴, genitori e figli.

Se attivata la Garanzia Responsabilità civile delle persone conviventi della sezione In amicizia: Responsabilità civile della vita privata del Modulo ARMONIA, non sono inoltre considerate terze le persone conviventi indicate in Polizza per tale Garanzia.

Art. 2.2 Esclusioni

Non sono compresi i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato e i suoi familiari hanno in consegna, custodia o detengono a qualsiasi titolo;
- b) che derivano dall'esercizio di attività vietate ai sensi della legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del Sinistro;
- c) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- d) che derivano da proprietà, guida o uso di veicoli a motore o rimorchi, navigazione di natanti e imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili;
- e) direttamente conseguenti alla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore al momento del Sinistro;
- f) che derivano dall'esercizio dell'attività venatoria o da impiego dell'animale con modalità proibite dalla legge;
- g) ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi familiari;
- h) conseguenti a uso professionale o retribuito dell'animale, comprese le attività di allevamento, maneggio e noleggio;
- i) causati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali e maneggi;
- j) subiti dalle persone che montano o conducono gli animali salvo quanto previsto all'articolo Responsabilità civile del custode temporaneo;
- k) causati da atti dolosi dell'Assicurato;
- l) da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale;
- m) ai veicoli trainati e ai mezzi utilizzati per il loro trasporto;
- n) ad animali sottoposti a monta;
- o) alle coltivazioni;
- p) da contagio.

Sono inoltre sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Massimale in Polizza

Il massimale indicato in Polizza è condiviso tra tutti gli animali dell'Assicurato e rappresenta il massimo che Generali Italia paga per Sinistro, nel rispetto dei sottolimiti indicati nelle previsioni relative alle singole Garanzie.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO



Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutte le Garanzie	Franchigia 1.000,00 euro per danni in Stati Uniti d'America e Canada, salvo maggior importo che deriva dall'applicazione dello Scoperto previsto per morte e lesioni a persone o altri animali	
Responsabilità Civile animali in famiglia	Franchigia 100,00 euro per Sinistro per danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose	Massimale indicato in Polizza
Responsabilità Civile animali in famiglia per danni a terzi causati da cani a elevata aggressività o appartenenti alla lista di cui all'articolo Responsabilità Civile animali in famiglia	Franchigia 200,00 euro per danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose Scoperto 10% col minimo di 200,00 euro e il massimo di 2.000,00 euro per morte e lesioni a persone o altri animali	Massimale indicato in Polizza fino a 1.000.000,00 di euro per Sinistro e annualità assicurativa
• Responsabilità civile del custode temporaneo	Franchigia 1.500,00 euro per Sinistro in caso di lesioni fisiche al custode temporaneo	50.000,00 euro in caso di lesioni fisiche al custode temporaneo
• Partecipazione dell'animale a manifestazioni	Franchigia 300,00 euro	5.000,00 euro per annualità assicurativa
• Danni da interruzione o sospensione di attività a seguito di sinistro causato dall'animale	Franchigia 300,00 euro	100.000,00 euro per annualità assicurativa
• Percorso formativo di rieducazione di cani		100,00 euro per Sinistro



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La Garanzia vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente a Stati Uniti d'America e Canada, si applica la Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro salvo maggior importo che deriva dall'applicazione dello Scoperto previsto per morte, lesioni personali o lesioni fisiche ad altri animali.

⁴ Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto (entro 6 giorni se avvenuto all'estero) o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza⁵.

La denuncia **deve contenere**:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato **deve**:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile⁶;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
- mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere tempestivamente a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo Nucleo familiare;
- collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
- comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; nomina, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:



- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente/Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

⁵ Art. 1913 del Codice civile.

⁶ Art. 1915 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN AGILITÀ: SPESE VETERINARIE PER CANI E GATTI



Che cosa è assicurato?

Art.1.1 Animali assicurati

Le Garanzie In agilità operano per i cani e i gatti identificati in Polizza.

Art.1.2 Validità delle Garanzie

Le Garanzie operano esclusivamente per cani e gatti identificati in Polizza con le seguenti caratteristiche:

- di proprietà dell'Assicurato e che vivono stabilmente presso il suo domicilio;
- dotati di libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali;
- muniti di microchip o tatuaggio;
- che non sono utilizzati nell'ambito di attività professionali, a eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili;
- il cui possesso non è proibito a norma di legge.

Specifiche condizioni di operatività sono previste per la Garanzia Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia.

Art.1.3 Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese veterinarie per Intervento chirurgico conseguenti a Infortunio o Malattia del cane o gatto durante il periodo di validità della Garanzia, entro il massimale indicato in Polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce

DECORRENZA E TERMINE DI ASPETTATIVA

La Garanzia è soggetta al Termine di aspettativa indicato nella sezione Quando comincia la copertura e quando finisce?, articolo Decorrenza della Garanzia – Termine di aspettativa.

Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli animali identificati in Polizza che hanno compiuto il terzo mese di età e fino al raggiungimento del decimo anno. Tuttavia, per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di validità della Garanzia, la stessa mantiene la sua validità fino alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso; al raggiungimento di tale data la copertura cessa.

L'Intervento chirurgico e ogni altro trattamento terapeutico devono essere eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 1.3.1 Rimborso spese per intervento chirurgico

Che cosa è assicurato

Sono rimborsate, **entro il massimale indicato in Polizza**, le spese veterinarie sostenute per:

- onorari del veterinario e degli assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria, materiale di intervento, comprese le protesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza, assistenza veterinaria e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di Ricovero o Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale, solo se sostenute **nei 30 giorni successivi all'Intervento** e riferite alla causa dell'Intervento chirurgico.

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso delle spese sopra elencate è effettuato col limite massimo per annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro.



Art. 1.3.2 Rimborso spese pre e post intervento chirurgico

Che cosa è assicurato

Sono inoltre rimborsate, **entro il massimale indicato in Polizza**, le spese per:

- visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici sostenuti **nei 30 giorni precedenti** il Ricovero o Day hospital per Intervento chirurgico o Intervento chirurgico ambulatoriale e **nei 30 giorni successivi**, solo se relative alla causa che ha generato l'Intervento chirurgico.

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso è effettuato col limite massimo per annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza e con l'applicazione di una Franchigia di 75,00 euro per Sinistro.

Art.1.4 Rimborso spese veterinarie in viaggio

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese medico-veterinarie sostenute a causa di Malattia improvvisa o Infortunio che si verificano in viaggio. Sono rimborsate le spese per visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, Interventi d'emergenza **necessari e non rinviabili** effettuati da un medico veterinario sul posto.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è prestata fino al raggiungimento di 300,00 euro per annualità assicurativa e con l'applicazione di una Franchigia di 75,00 euro per Sinistro.

Art.1.5 Spese conseguenti al decesso dell'animale

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese relative agli adempimenti di legge **sostenute a seguito del decesso dell'animale conseguente a Incidente stradale o a Intervento chirurgico indennizzabile** che si verifica durante il periodo di validità della Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino al raggiungimento di 100,00 euro per annualità assicurativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese conseguenti a:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, o delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- trasporto non effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati e in conformità alle disposizioni di legge;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili. È tuttavia compresa la partecipazione a mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini riconosciuti ufficialmente dall'E.N.C.I. o dall'A.N.F.I.;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- Malattie o Infortuni insorti prima dell'attivazione della Garanzia;
- terapie di carattere dietetico, inclusi alimenti medicati, ricostituenti, sali minerali, anche se prescritti a seguito di Intervento chirurgico;

Generali Italia non rimborsa inoltre le spese per:

- gravidanza, parto spontaneo o cesareo, castrazione, sterilizzazione, ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- qualsiasi tipo di Intervento sui denti, sulle gengive, di igiene dentale;
- Intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- Intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;



- l) tutti gli Interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, anche se causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- m) tutti gli Interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi sono resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- n) soppressione e cremazione per pericolosità, accertamenti diagnostici post-mortem, problemi comportamentali;
- o) Malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- p) Leishmania;
- q) Malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- r) ernie in genere;
- s) prestazioni con finalità estetiche (per esempio, taglio della coda, taglio delle orecchie) anche se eseguite all'estero. Sono invece compresi gli Interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio;
- t) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni;
- u) asportazione di spighe di graminacee o forasacco.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia		
• Rimborso spese per intervento chirurgico	Scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro	Somma assicurata indicata in Polizza per annualità assicurativa
• Rimborso spese pre e post intervento chirurgico	Franchigia 75,00 euro per Sinistro	Somma assicurata indicata in Polizza per annualità assicurativa
Rimborso spese veterinarie in viaggio	Franchigia 75,00 euro per Sinistro	300,00 euro per annualità assicurativa
Spese conseguenti al decesso dell'animale		100,00 euro per annualità assicurativa



Dove vale la copertura?

Art. 3.1 Validità territoriale

Le Garanzie sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Art. 4.1 Diritto di visita dell'animale

Per tutta la durata delle Garanzie, Generali Italia ha il diritto di sottoporre l'animale per il quale è prestata la copertura assicurativa agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli e agevolarli e di fornire a Generali Italia ogni eventuale informazione richiesta.

L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'Indennizzo.



Art. 4.2 Cura dell'animale

L'animale per il quale è prestata l'assicurazione deve essere tenuto con cura e diligenza, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Decorrenza della Garanzia – Termine di aspettativa

La Garanzia Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia ha effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di attivazione indicata in Polizza, se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo al giorno del pagamento.

Se il contratto sostituisce senza interruzione un altro contratto in corso con Generali Italia, il Termine di aspettativa decorre nuovamente solo per le maggiori somme e le diverse coperture previste nel nuovo contratto.



Come si calcola il Termine di aspettativa?

ESEMPIO 1: Se la data di attivazione della Garanzia indicata in Polizza è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), il Termine di aspettativa è conteggiato a partire dal 2 agosto (giorno successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata in Polizza con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di attivazione della Garanzia indicata in Polizza è il 1° agosto e il Premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), il Termine di aspettativa è conteggiato a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- dare avviso scritto a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto indicandone causa, giorno, ora e luogo entro tre giorni dal Sinistro;**
- far intervenire con immediatezza un veterinario per prestare all'animale assicurato le cure o i trattamenti del caso.**

Il veterinario intervenuto scrive sull'apposito formulario fornito da Generali Italia o, in mancanza di questo, su carta intestata del professionista stesso, un rapporto circostanziato sulle cause e le modalità del Sinistro, che l'Assicurato presenta a Generali Italia insieme a ogni altra documentazione disponibile.

In caso di morte del cane, il Contraente/Assicurato deve inoltre tenere a disposizione di Generali Italia o dei suoi consulenti le spoglie del cane.

Sono fatte salve le documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente articolo comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

Art. 1.2 Liquidazione del danno – Controversie

La liquidazione del danno avviene tramite accordo tra le parti o, se una delle parti lo chiede, per mezzo di due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato; in caso di disaccordo tra i periti, questi possono eleggerne un terzo - **che deve essere laureato in medicina veterinaria e autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti** - e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta - su richiesta della parte più diligente - dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. I periti risiedono, ai fini del presente articolo, a scelta dell'Assicurato, nel Comune sede di Servizio Veterinario ASL più vicino al luogo di residenza dello stesso o presso la sede dell'Agenzia che gestisce il contratto. **I periti decidono in via definitiva senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non la sottoscrive. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e del Contraente in parti uguali.**



Art. 1.3 Pagamento dell'Indennizzo - Diritto di surrogazione

Il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto, è effettuato su presentazione degli originali delle certificazioni veterinarie e delle distinte e ricevute con valore fiscale debitamente quietanzati.

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, o
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Dalla documentazione di cui sopra deve risultare l'identità dell'animale per il quale è prestata l'assicurazione e anche, se a giustificazione di trattamenti terapeutici o di accertamenti diagnostici, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo. A richiesta di Generali Italia, in caso di morte del cane, deve inoltre essere presentata copia della denuncia di morte notificata all'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) o all'autorità competente presso i quali sono rispettivamente tenuti i libri genealogici e l'anagrafe canina.

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione⁷ verso i terzi responsabili del Sinistro subito dall'animale e liquidato a termini del presente contratto fino al raggiungimento della somma pagata all'Assicurato.

⁷ Art. 1916 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO: TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 880 880 (dall'estero +39 02 8295 1155) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato in Polizza e il suo Nucleo familiare:

- le persone che risultano dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato al momento del Sinistro;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

Le Garanzie operano inoltre a favore delle persone autorizzate dal Contraente a tenere in custodia gli animali domestici.

Le Garanzie non si estendono a coloro che tengono in custodia gli animali in forma professionale.

Il Contraente deve fornire all'agli Assicurati di cui comunica i dati per l'assunzione delle Garanzie, l'informativa privacy sul trattamento dei dati personali a fini contrattuali predisposta da Generali Italia e disponibile anche nel sito internet al seguente link: Contraenti, Assicurati, Beneficiari e Danneggiati (generali.it).

Art. 1.2 Spese ricomprese in garanzia

Che cosa è assicurato

Nei limiti del massimale e delle condizioni previste nelle presenti Condizioni specifiche, Generali Italia assume il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendono necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente a un Sinistro rientrante in Garanzia.

Sono comprese le seguenti spese:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
- c) peritali;
- d) di giustizia;
- e) processuali nel procedimento penale⁸ ;
- f) di soccombenza liquidate a favore di controparte, **con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà**;
- g) conseguenti a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, **solo se autorizzate da DAS**;
- h) per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta in Arbitrato;
- l) indennità che spetta agli organismi di mediazione, **se posta a esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà e se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità che spettano agli Organismi pubblici**;
- m) contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- n) per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, **fino a due tentativi**.





Che cosa è assicurato? Garanzie base

Art. 1.3 Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di animali

Che cosa è assicurato

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata, **in relazione alla proprietà, custodia e possesso di animali**. La Garanzia assicura la difesa legale dell'Assicurato nel caso in cui:

- è sottoposto a procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
- deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto fatto illecito.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile, per spese di resistenza e soccombenza⁹. Nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile, pur regolarmente esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di una esclusione o perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o per mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola Fase stragiudiziale;

- deve sostenere controversie per il risarcimento di danni agli animali subiti dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi;
- deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e servizi correlati alla proprietà, custodia o possesso di animali, **purché il valore in lite sia superiore a 250,00 euro**;
- deve presentare opposizione davanti l'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria o non pecuniaria.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la materia fiscale e tributaria.

Ci sono limiti di copertura

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la Garanzia vale se il valore della sanzione, al netto di oneri accessori, è pari o superiore a 250,00 euro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA

In caso di controversie di natura contrattuale la Garanzia è soggetta al Termine di aspettativa indicato nell'articolo Termini di aspettativa e operatività della Garanzia della sezione Quando comincia la copertura e quando finisce?.

Art. 1.4 Consulenza legale telefonica

Che cosa è assicurato

Insieme alle Garanzie sottoscritte, DAS offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica.

Il servizio opera:

- nell'ambito delle materie previste in copertura;
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tramite il numero verde 800 880 880 e tramite il numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero.

L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio (e ottenere consulenza legale) per:

- affrontare una controversia legale in copertura;
- impostare comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.5 Tutela legale - proprietà, custodia e possesso di cavalli

Che cosa è assicurato

La Garanzia *Tutela legale - proprietà, custodia e possesso di animali* è estesa alla proprietà, custodia e possesso di cavalli identificati in Polizza.

Valgono esclusioni, limiti e termini di aspettativa della Garanzia *Tutela legale - proprietà, custodia e possesso di animali*.





Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Non sono comprese le seguenti spese:

- pagamento di multe o ammende;
- oneri fiscali diversi dal contributo unificato;
- IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato può detrarre fiscalmente.

Inoltre, non sono compresi:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
- c) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore;
- d) materia fiscale/tributaria;
- e) materia amministrativa, a eccezione delle coperture previste all'articolo Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di animali domestici, lettere a) ed e);
- f) diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- g) controversie in cui il valore economico della lite è inferiore a 250,00 euro, se non indicato un valore superiore nelle singole Garanzie;
- h) controversie con le Imprese di assicurazione;
- i) controversie e procedimenti derivanti da proprietà, custodia e possesso di animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o retribuite, di gare e competizioni sportive o il cui possesso è proibito dalla legge;
- j) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, custodia e possesso di cavalli, salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di cavalli, se acquistata.

In caso di controversie tra più persone assicurate la Garanzia opera solo a favore dell'Assicurato indicato in Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di animali		Massimale indicato in Polizza
Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di cavalli		Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale – proprietà, custodia e possesso di animali



Dove vale la copertura?

Art. 3.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:

- tutti gli Stati d'Europa, in caso di Danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- tutti i Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, in caso di vertenze di natura contrattuale;
- Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in caso di opposizione a sanzioni amministrative.

Il servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica opera in Italia e in relazione a normative italiane.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Termini di aspettativa e operatività della Garanzia

In caso di controversie di natura contrattuale è previsto il Termine di aspettativa di 90 giorni.

I termini in cui opera la Garanzia sono precisati nell'articolo Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia, contenuto nella sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**.

⁸ Art. 535 del Codice di procedura penale.

⁹ Ai sensi dell' Art.1917 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia

Il Sinistro si intende avvenuto quando:

- a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per Danni extracontrattuali;
- b) viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte dell'Assicurato, nei restanti casi.

Se il fatto che dà origine al Sinistro si realizza attraverso più violazioni successive della stessa natura, il Sinistro si intende avvenuto quando si verifica la prima violazione, anche presunta.

L'Assicurazione opera per i Sinistri che avvengono:

- a) dalle ore 24:00 del giorno di attivazione della Garanzia indicato in Polizza (o del giorno del pagamento del relativo Premio, se successivo), in caso di risarcimento di Danni extracontrattuali, di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
 - b) dalle ore 24:00 del novantesimo giorno successivo all'attivazione della Garanzia (o del giorno del pagamento del relativo Premio, se successivo), nel caso di controversie di natura contrattuale.
- Se il contratto sostituisce senza interruzione un altro contratto, il Termine di aspettativa di 90 giorni decorre nuovamente solo per le maggiori somme e le diverse prestazioni previste nel nuovo contratto.

L'Assicurazione opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea¹⁰, di invito a presentarsi¹¹ e di accompagnamento coattivo¹².

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- a) vertenze, promosse da o contro una o più persone con domande identiche o connesse;
- b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati.

Art. 1.2 Denuncia di sinistro e scelta del legale

Per denunciare un Sinistro l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800 880 880 e il numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero.

DAS raccoglie la denuncia, indica i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.

L'Assicurato provvede a proprie spese a regolarizzare tutta la documentazione, secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

L'Assicurato deve far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice civile.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - **che esercita in una località facente parte del circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel circondario del tribunale ove ha residenza l'Assicurato** - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, **ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla Fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.



Art. 1.3 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro¹³, **DAS si riserva la facoltà di gestire la Fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare a DAS, quando da questa richiesto, apposita procura per la gestione delle controversie. In tale Fase stragiudiziale DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'organismo di mediazione. Se la composizione bonaria non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'articolo Denuncia di sinistro e scelta del legale.**

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio, l'Assicurato:

- deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste nella copertura assicurativa;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e avere ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- non può concordare direttamente con la controparte, senza preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporta oneri a carico di DAS. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da DAS a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e convenienza dell'operazione.

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti, può essere demandata a un arbitro, sulla cui designazione le parti devono accordarsi.

In caso di mancato accordo, l'arbitro viene nominato dal presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità e **le spese di arbitrato sono a carico della parte soccombente**. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per proprio conto e rischio, con facoltà di ottenere da DAS il rimborso delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto in Polizza**, se il risultato in questo modo è più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione¹⁴.

Art. 1.5 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano all'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

Art. 1.6 Prescrizione

I diritti che derivano all'Assicurato dalla copertura assicurativa si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è



verificato il fatto su cui il diritto si fonda¹⁵. Le denunce di Sinistro e le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comportano quindi per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.

Art. 1.7 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

¹⁰ Art. 374 del Codice di procedura penale.

¹¹ Art. 375 del Codice di procedura penale.

¹² Art. 376 del Codice di procedura penale.

¹³ Ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs 209/05.

¹⁴ D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.

¹⁵ Ai sensi dell' Art. 2952 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI



Quando e come devo pagare?

Art.1.1 Adeguamento del premio e delle somme assicurate/massimali

Fermo quanto previsto nella **SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO** con riferimento a pagamento del Premio, decorrenza delle Garanzie e mezzi di pagamento del Premio, a ogni scadenza annuale del Premio, per tutte le Garanzie attivate della presente sezione, è previsto l'adeguamento dell'1,5% di Somme assicurate/Massimali e del Premio rispetto all'annualità assicurativa precedente.

L'adeguamento si applica solo **se espressamente previsto in Polizza**.

L'adeguamento è sempre escluso per le Garanzie Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO.

Non sono comunque soggetti ad adeguamento:

- Franchigie espresse in cifra assoluta,
- minimi e massimi di Scoperto,
- tutti i valori espressi in percentuale,
- limiti di Indennizzo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Durata delle Garanzie attivate

Le Garanzie attivate hanno la durata indicata in Polizza per ciascuna di esse.



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente**. In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del Contratto di assicurazione Immagina Adesso riportate nella **SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie**.

Nell'ambito di ciascuna delle tre sezioni

- In amicizia: Responsabilità civile animali in famiglia,
- In agilità: Spese veterinarie per cani e gatti,
- In accordo: Tutela legale,

le singole Garanzie base non possono essere oggetto di disdetta singolarmente. Pertanto, la disdetta esercitata per una delle Garanzie base della sezione determina la cessazione dell'intera sezione.

La Garanzia Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO è prestata in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo e cessa al cessare di queste. Pertanto:

- non è prevista la facoltà del Contraente di esercitare direttamente disdetta per tutte le Garanzie attivate della sezione Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO;
- la cessazione delle altre Garanzie del Modulo avvenuta a seguito di disdetta comporta la disattivazione anche delle Garanzie di Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO e quindi dell'intero Modulo.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di sinistro

Il **Contraente** o **Generali Italia** possono **recedere, con effetto per tutte le Garanzie attivate con il presente Modulo, in conseguenza della denuncia di ogni Sinistro** relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia. Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato **dal Contraente** ha efficacia dalla data di **ricevimento della comunicazione**;
- se è esercitato **da Generali Italia** ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Non è prevista la facoltà del Contraente o di Generali Italia di recedere per Sinistro che riguarda solo le Garanzie Prevenzione e Assistenza CUCCIOLO.

